

Comune di Melito Irpino

Provincia di Avellino

TEL. (0825) 472085 - TELEFAX (0825) 472842

C.A.P. 83030



Comune di Melito Irpino
Provincia di Avellino

Prot. 0002427 in Partenza del
23-06-2021

Destinatario: CITTADINI
DETENTORI AREE CONFINANTI

ORDINANZA N° 12/2021

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Considerato che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che, all'esterno del perimetro urbano comporta un proliferare di vegetazione rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitavi;

Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Visti

- la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- il Decreto Legislativo 03 dicembre 2010 n. 205;
- il decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;
- la Legge Regionale 07 maggio 1996 n 11 relativa alla delega in materia di economia bonifica montana e difesa del suolo ed in particolare l'allegato C concernente le Prescrizioni di Massima - e di Polizia Forestale;
- il D. lgs n. 152/2006 "Codice dell'ambiente" e ss. mm. ed integrazioni, in particolare il comma 6 bis dell'art. 182;
- il D.L. n.36/20113 convertito con modifiche nella L. n. 6/2014;
- la sentenza n 16474/2013 della III sezione della Corte di Cassazione Penale;
- il Dlgs. n. 205 del 2010, art. 13;

Visto il Piano di Emergenza Comunale - Rischio Incendi di Interfaccia - O.P.C.M. N.3606/2007 redatto nell'anno 2015;

Visto il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella Legge n. 116 del 11 agosto 2014; che tra l'altro riporta: «.....nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

Visto il Decreto Dirigenziale della Giunta Regione della Campania n° 237 del 14/06/2021 con il quale viene dichiarato lo **stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2021** per l'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno al 20 settembre 2021.

Vista la legge 24 dicembre 1981 n. 689 modifica al sistema penale;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Visti:

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al DM. 26.1.1966;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000 n. 353;
- la L. R. del 07/05/1996 n. 11 e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Vista e Richiamata la propria ordinanza n° 06/2016, del 21/03/2016, notificata a tutti i proprietari confinanti con le strade comunali;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi alfine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI - DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche - artigianali e industriali, di provvedere, **nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 20 settembre 2021:**

1. **alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;**
2. **al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio - infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche....) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla, copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;**

3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

DI RAMMENTARE che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

DI RICHIAMARE, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale":

È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

g) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;

h) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

i) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

j) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

k) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

l) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi culturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conducente e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo

E' FATTO DIVIETO

Di bruciare residui vegetali e forestali nei periodi compresi tra il 15/06/2021 ed il 20/09/2021.

DISPONE

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n.3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, salvo quanto previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

La Polizia Municipale, la Regione Carabinieri Forestale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Grottaminarda (AV); Regione Carabinieri Forestale di Mirabella Eclano (AV); al Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino (AV); al Comando della Guardia di Finanza di Ariano Irpino (AV); alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali -Servizio Territoriale Provinciale – Avellino.


Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.

RICHIAMA, infine,

l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- ➡ 0825/472085 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
- ➡ 0825 765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale di Avellino
- ➡ 800449911 numero verde REGIONE CAMPANIA (S.O.UP.R.)
- ➡ 115 VIGILI DEL FUOCO
- ➡ 1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO

Data, 23 giugno 2021



IL SINDACO
Geom. Michele Spinazzola